

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Sentenza n. 1551 del 27/03/2018

Presidente: Dott. Domenico Bonaretti

Consigliere-Relatore: Dott.ssa Maria Elena Catalano

Nella causa promossa da:

Marco Contento, con gli avv.ti Giorgio Tramacere e Lamberto Ricci (appellante),

nei confronti di:


Società Baraonda Edizioni Musicali S.r.l., con gli avv.ti Gianpietro Quiriconi e Gianluca Mura e

Francesco Silvestre (membro del gruppo musicale Modà), con l'avv. Patrizio Visco (appellati),

e di:

Ultrasuoni S.r.l. (appellata contumace)

- I. Non è tutelabile l'opera musicale qualora la stessa utilizzi elementi già acquisiti e appartenenti al comune linguaggio musicale, per cui nel caso in cui sia necessario verificare se tra due opere o parti di opera sussiste plagio, occorre preliminarmente accertare se l'opera o parte dell'opera che si pretende plagiata abbia i requisiti per beneficiare della protezione richiesta sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, della sua attitudine a essere considerata autonomo apporto creativo, sia sotto il profilo della novità (1).



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERA DI IMPRESA

composta dai magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	- presidente
dott.ssa Vinicia Calendino	- consigliere
dott.ssa Maria Elena Catalano	- consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello promossa da

Marco Contento (C.F. CNTMRC68B22G482I), elettivamente domiciliato in via Podgora, 11 - 20122 - Milano, presso lo studio dell'avv. Giorgio Tramacere, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Lamberto Ricci (RCCLBR70E29H501I), via Duca degli Abruzzi, 6 - 64011 - Alba Adriatica;

APPELLANTE

nei confronti di

Societa' Baraonda Edizioni Musicali srl (C.F. 02351470162), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in via F. Sforza, 14 - 20122 Milano, presso lo studio dell'avv. Gianpietro Quiriconi, che la rappresenta e difende come da delega in atti,



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

unitamente all'avv. Gianluca Mura (MRUGLC74H13F205C), corso Buenos Aires 52
- Milano;

Francesco Silvestre (membro e voce del gruppo musicale Moda') (C.F. SLVFNC78B17F205W), elettivamente domiciliato in via San Senatore, 10 - 20122 Milano, presso lo studio dell'avv. Patrizio Visco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;

APPELLATI

e di

Ultrasuoni srl (C.F. 03683120160), in persona del l.r.p.t.,

APPELLATA - CONTUMACE

Oggetto: diritto di autore

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Marco Contento:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, preve tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, nessuna esclusa, in impugnazione e riforma della sentenza di primo grado per tutti i motivi in atti,

contrariis rejectis, in riforma della già citata sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Spec. Proprietà Industriale e Intellettuale:

1) Accertare e dichiarare che l'opera musicale/composizione di parte appellante possiede tutti i requisiti di novità e originalità necessari per usufruire della richiesta tutela e ciò anche in quanto essa diverge diametralmente, nel suo spunto melodico, dalla composizione dell'autore tedesco L. V. Beethoven;

2) Accertare e dichiarare che l'opera musicale del Sig. Francesco Silvestre riprende, nel suo spunto melodico principale, l'opera musicale del Sig. Contento e che, dunque, costituisce plagio e contraffazione dell'opera musicale del Sig. Marco Contento dal titolo "Anima Nera";



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

3) *Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dai convenuti Sig. Francesco Silvestre, Baraonda Edizioni Musicali Srl nonché Ultrasuoni Srl è lesiva dei diritti morali e patrimoniali del Sig. Marco Contento ex Titolo I, Capo III, Sez.I e II, della L.633/41.*

e per lo effetto

a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali subiti dal Sig. Marco Contento (danno-conseguenza consistente nel patema d'animo sofferto dall'offeso derivante dalla omissione della propria qualità di autore dell'opera musicale de quo, a fronte del successo e della conseguente risonanza nel panorama musicale e televisivo conseguiti dall'opera musicale plagiaria), nella somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà stabilire in via equitativa, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati all'attore;

b) ordinare, a spese delle convenute, la pubblicazione della sentenza, ovvero di una parte di essa, sui maggiori quotidiani e riviste specializzate nazionali;

In via istruttoria insiste perché codesta Ecc.ma Corte ordini alle parti convenute, l'esibizione delle scritture contabili:

a) relative agli utili conseguiti in seguito alla pubblicazione, riproduzione, diffusione e commercializzazione dell'opera musicale dal titolo "Sono già solo";

b) relative agli introiti percepiti dalle parti convenute a seguito dello sfruttamento economico, a qualsiasi titolo, dell'opera musicale "Sono già solo";

All'esito delle attività di cui qui sopra, parte attrice fa istanza a che l'On.le Corte adita, qualora dovesse ritenerla opportuna e/o necessaria, ordini una CTU contabile che stabilisca il quantum:

a) degli utili conseguiti in seguito alla pubblicazione, riproduzione, diffusione e commercializzazione dell'opera musicale dal titolo "Sono già solo";

b) degli introiti percepiti dalle parti convenute a seguito dello sfruttamento economico, a qualsiasi titolo, dell'opera musicale "Sono già solo";

Si chiede, altresì, che codesta Ecc.ma Corte voglia ammettere prova per testi con la Sig.ra Antonietta Menegatti, in arte Edea, sui seguenti capitoli di prova:



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

a) *Vero che Edea, nel dicembre 2008, interpretava innanzi al pubblico della manifestazione Sanremo Lab, classificandosi al 3° posto, l'opera musicale del Sig. Contento dal titolo "Anima Nera";*

b) *Vero che Edea, nell'estate del 2009, si recava, unitamente al Sig. Contento, negli uffici della Carosello per consegnare, come poi fatto, il CD contenente l'opera de quo e che la consegna veniva perfezionata nelle mani del Sig. Luca e del Sig. Rodolfo.*

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura di cui all'art.14 cap. I (tariffa giudiziale) del D.M. 8 aprile 2004, n.127 per entrambi i gradi di giudizio.

Per società Baraonda Edizioni Musicali srl

"Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così

GIUDICARE

In via preliminare e pregiudiziale, nel rito:

- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Signor Contento ex art. 342 c.p.c., ovvero comunque

- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Signor Contento ex art. 348 bis c.p.c..

Sempre in via preliminare e pregiudiziale, nel merito:

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Baraonda Edizioni Musicali S.r.l., con tutte le conseguenze di legge, dovendo Ultrasuoni Srl rispondere in luogo di Baraonda Edizioni Musicali Srl rispetto alle domande formulate dall'attuale appellante, per effetto dell'avvenuta sua chiamata in giudizio.

In via principale, nel merito:

- confermare la sentenza di primo grado n. 3654/2014 nella parte in cui ha rigettato le domande svolte da parte attrice e per l'effetto

- respingere l'appello proposto dal Signor Contento, siccome infondato in fatto ed in diritto e, pertanto

- respingere tutte le domande svolte dal Sig. Contento;



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

- assolversi Baraonda Edizioni Musicali Srl da tutte le domande formulate dal Signor Contento, siccome infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata, nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domande formulate dal Sig. Contento, circoscrivere il preteso danno da questi patito tenendo conto dei parametri già indicati in atti, anche di primo grado.

In via di manleva e regresso, nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Sig. Contento, condannare il Sig. Silvestre a manlevare e comunque tenere indenne Baraonda Edizioni Musicali S.r.l. da qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti e da ogni conseguenza pregiudizievole e, conseguentemente

- condannare il Sig. Silvestre a pagare e rimborsare a Baraonda Edizioni Musicali S.r.l. ogni e qualsiasi somma che la medesima fosse costretta a corrispondere o versare a qualsivoglia titolo in favore del Sig. Contento e, comunque, a risarcirla da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande proposte dall'attuale appellante.

In via incidentale, nel merito:

- in parziale riforma della sentenza n. 3654/2014, condannare il Sig. Contento all'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nella misura indicata dall'esponente nella nota spese depositata in primo grado - ossia nella misura di Euro 14.280,00 - o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta dalla Corte d'Appello.

In via istruttoria:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande istruttorie formulate dal Sig. Contento nel presente giudizio, sia in quanto ripropositive di domande già formulate in primo grado, sia in quanto propositive di domande nuove non formulate in primo grado e comunque

- respingere tutte dette domande istruttorie formulate dal Sig. Contento per tutti i motivi dedotti in atti;

- nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta ex adverso, ammettersi prova contraria con i testi già indicati in atti.



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

- senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interpellato del Sig. Silvestre sui seguenti capitoli di prova:

1) dica se è vero che con contratto del 22 giugno 2009, i Signori Silvestre, Dirani, Zapparoli, Arrigoni e Forcella, nella loro qualità di autori/compositori, nonché componenti del gruppo musicale denominato "Modà", cedevano a Baraonda tutti gli esclusivi diritti di utilizzazione economica delle opere musicali che sarebbero state create dai medesimi nel periodo di durata (triennale) del contratto stesso, come da doc. 1 che si rammostra;

2) dica se è vero che in forza del contratto del 22 giugno 2009, art. 16), lett. a), i Signori Silvestre, Dirani, Zapparoli, Arrigoni e Forcella garantivano a Baraonda di non aver incluso e di non includere nelle opere oggetto del contratto medesimo alcun elemento che potesse provocare lesioni di diritti di terzi, come da ns. doc. n. 1 che si rammostra;

3) dica se è vero che i Signori Silvestre, Dirani, Zapparoli, Arrigoni e Forcella, in forza del contratto di cui al capitolo che precede, art. 16, assumevano ogni responsabilità, ivi compreso il risarcimento del danno, che fossero derivati a Baraonda, relativamente alla non veridicità o incompletezza delle assicurazioni e/o dichiarazioni rese all'art. 16 medesimo, manlevando all'uopo ed interamente Baraonda, come da doc. 1 che si rammostra;

4) dica se è vero che con contratto del 13 luglio 2009, il Signor Silvestre, nella sua qualità di autore e compositore, cedeva a Baraonda tutti gli esclusivi diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale "Sono già solo", come da doc. 2 che si rammostra;

5) dica se è vero che in forza del contratto del 13 luglio 2009, il Signor Silvestre garantiva a Baraonda che l'opera musicale "Sono già solo" era nuova, inedita, mai prima pubblicata e che i diritti relativi erano assolutamente disponibili, assumendosi le conseguenti responsabilità, come da doc. 2 che si rammostra;

6) dica se vero che nel contratto del 22 giugno 2009 era stata esplicitamente pattuita dalle parti la facoltà di Baraonda di "cedere a terzi, in tutto o in parte, per tutto il mondo o per taluni Paesi, temporaneamente o definitivamente, tutti i diritti, o anche solo alcuni di essi, acquisiti con il Contratto", con contestuale espressa approvazione, da parte degli autori delle cessioni poste in essere dall'esponente, come da doc. 1 che si rammostra;



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

7) dica se è vero che dell'opera musicale "Sono già solo" era stato predisposto e depositato presso la SIAE, a far data dal 1 ottobre 2009, il relativo bollettino di dichiarazione mod. 112, come da doc. 3 che si rammostra.

8) dica se è vero che con atto sottoscritto in data 3 settembre 2010, Baraonda aveva ceduto a Ultrasuoni, con efficacia a partire dalla data del 5 agosto 2010, il contratto editoriale stipulato in data 22 giugno 2009 con i Signori Silvestre, Dirani, Zapparoli, Arrigoni e Forcella, come da doc. 4 che si rammostra;

9) dica se è vero che, a certificazione della avvenuta cessione del 3 settembre 2010, con lettera del 2 febbraio 2011, depositata presso la Sezione Musica della S.I.A.E. in data 8 febbraio 2011, Baraonda aveva dichiarato di rinunciare espressamente a favore di Ultrasuoni, ai diritti di economica utilizzazione delle opere musicali oggetto del riferito contratto di edizione musicale, tra cui, appunto, l'opera musicale "Sono già solo", come da doc. 6 che si rammostra.

10) dica se è vero che il Sig. Francesco Silvestre, tra l'aprile e il maggio del 2009, consegnò e fece ascoltare al Sig. Lorenzo Suraci un nastro riprodotto l'opera musicale "Sono già solo" alla presenza della Signora Lina Pintore;

- ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli che riprendono la numerazione progressiva dei precedenti:

11) dica il teste se è vero che alla presenza della Signora Lina Pintore, il Sig. Silvestre, tra l'aprile e il maggio del 2009, consegnò e fece ascoltare al Sig. Lorenzo Suraci un nastro riprodotto l'opera musicale "Sono già solo" (teste Lina Pintore);

12) dica il teste se è vero che il Sig. Lorenzo Suraci, nel giugno del 2009, si mise in contatto con i Signori Dario Giovannini e Claudio Ferrante di Carosello Records, con sede in Milano, Galleria del Corso 4, e comunicò loro di essere nella disponibilità di un'opera musicale composta dal Sig. Silvestre dal titolo "Sono già solo", proponendo loro di ascoltarla (testi Dario Giovannini, Claudio Ferrante e Lina Pintore);

13) dica il teste se è vero che l'ascolto dell'opera musicale "Sono già solo" avvenne presso gli studi di RTL, nel giugno del 2009, alla presenza dei Signori Lorenzo Suraci, Dario Giovannini, Claudio Ferrante e Lina Pintore" (testi Dario Giovannini, Claudio Ferrante e Lina Pintore);



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

14) dica il teste se è vero che il Sig. Dario Giovannini ebbe a ricevere dal Sig. Contento una e-mail in data 24 febbraio 2010 e in caso affermativo, se vi diede riscontro e in quali termini (teste Dario Giovannini).

15) dica il teste se è vero che per la realizzazione del videoclip dell'opera musicale "Sono già solo" sono stati sostenuti da Baraonda i costi di cui alle fatture n. 12 del 19.1.2010 e n. 14 del 22.1.2010, come da doc. 9 che si rammostra (teste Federica Filippini);

16) dica il teste se è vero che per l'attività di registrazione e mixaggio dell'opera musicale "Sono già solo", è stato corrisposto da Baraonda al Signor Emiliano Alborghetti l'importo di Euro 1.560,00 di cui alla fattura n. 26/2009 come da doc. 10 che si rammostra (teste Emiliano Alborghetti);

17) dica il teste se è vero che per l'attività di masterizzazione dell'opera musicale "Sono già solo" è stata corrisposta da Baraonda alla società Nautilus Srl la somma di Euro 244,80 di cui alla fattura n. 45 del 19.2.2010 come da doc. 11 che si rammostra (teste Antonio Baglio);

18) dica il teste se è vero che in data 18 giugno 2010 il Sig. Giovannini ebbe a trasmettere al Sig. Orazio Grillo, in arte Brando, all'indirizzo orazio@brandomusic.it l'e-mail ricevuta dal Sig. Contento in data 14 giugno 2010 e la sua relativa risposta dello stesso 18 giugno 2010 (teste Dario Giovannini);

19) dica il teste se è vero che in data 14 giugno 2010 il Sig. Giovannini ebbe a ricevere una comunicazione e-mail da parte del Sig. Contento in cui questi svolgeva le affermazioni di cui al doc. n. 12 che si rammostra (teste Dario Giovannini).

- ribadito tutto quanto dedotto nell'istanza depositata dall'esponente in data 6 novembre 2017:

a) revocare e/o modificare l'ordinanza assunta all'udienza del 15 marzo 2017 dal Giudice Dott.ssa Fieconi in cui è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni;

b) concedere termini per il deposito di note, osservazioni e commenti alla CTU depositata dal Maestro Abate in data 26 ottobre 2017 in considerazione dei molteplici profili di irritualità, inidoneità e incompletezza di detta CTU come sinteticamente evidenziati dall'esponente nella predetta istanza del 6 novembre 2017 e, per l'effetto, disporre la rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c. con nomina di nuovo perito o in via subordinata l'integrazione e/o il supplemento della predetta CTU.

In ogni caso:



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

- con vittoria di spese e competenze della presente fase d'appello, da liquidarsi applicando i massimali previsti ex lege, anche alla luce della condotta processuale avversaria".

Per **Francesco Silvestre**

A) NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE:

1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal Signor CONTENTO ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-*bis* e *ter* c.p.c. e, per l'effetto
2. respingere tutte le domande svolte da parte attrice appellante,
3. conseguentemente assolvere il Signor SILVESTRE da tutte le pretese attoree.

B) NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA:

1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal Signor CONTENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto
2. respingere tutte le domande svolte da parte attrice appellante,
3. conseguentemente assolvere il Signor SILVESTRE da tutte le pretese attoree.

C) NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal Signor CONTENTO ai sensi e per gli effetti degli artt. 345, primo comma, e 189 c.p.c., per come partitamente eccepito sub par. 3 e, per l'effetto
2. respingere tutte le domande svolte da parte attrice appellante,
3. conseguentemente assolvere il Signor SILVESTRE da tutte le pretese attoree.

D) IN VIA INCIDENTALE:

1. in riforma della Sentenza n. 3654/14 del 6 marzo 2014 (depositata in data 17 marzo 2014) nella parte in cui non si pronuncia sulla tempestiva eccezione sollevata dall'allora convenuto,
2. accertare e dichiarare il mancato rideposito del fascicolo di parte CONTENTO nel termine perentorio di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c. e, per l'effetto
3. respingere tutte le domande svolte da parte attrice appellante per non avere ella assolto all'onere della prova in ordine ad un indispensabile presupposto della decisione richiesta,
4. conseguentemente assolvere il Signor SILVESTRE da tutte le pretese attoree.

E) IN VIA INCIDENTALE SUBORDINATA:



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

1. in riforma della Sentenza n. 3654/14 del 6 marzo 2014 (depositata in data 17 marzo 2014) nella parte in cui non si pronuncia sulla tempestiva eccezione sollevata dall'allora convenuto,
2. accertare e dichiarare la nullità della citazione attorea, ai sensi dell'articolo 164 comma 3 c.p.c., con riferimento all'articolo 163 c.p.c. nn. 3), 4) ed in parte - rispetto cioè al bene, opera musicale, di cui si chiede la tutela - anche 5) c.p.c., e conseguentemente
3. dichiarare inammissibili, e per l'effetto respingere, tutte le domande svolte da parte attrice,
4. conseguentemente assolvere il Signor SILVESTRE da tutte le pretese attoree.

F) IN VIA INCIDENTALMENTE ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

1. in riforma della Sentenza n. 3654/14 del 6 marzo 2014 (depositata in data 17 marzo 2014) nella parte in cui ritiene che la "prova che l'autore convenuto conoscesse o avesse potuto conoscere, al tempo della propria composizione musicale, il brano musicale attoreo [...] sussista nella specie" e che ciò "non può ritenersi contrastato dalle risultanze del documento attoreo 6",
2. respingere tutte le domande di tutela risarcitoria svolte da parte attrice per insussistenza dei relativi presupposti,
3. conseguentemente assolvere il Signor SILVESTRE da tutte le pretese attoree.

G) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

1. accertare il difetto del requisito di creatività/originalità/novità dell'opera musicale "Anima Nera" e, per l'effetto, respingere le domande attoree tutte in ragione della non tutelabilità dell'opera asseritamente plagiata;
2. anche indipendentemente dall'accertamento di cui alla precedente conclusione, comunque accertare l'originalità dell'opera musicale "Sono già solo" e respingere le domande attoree tutte, per insussistenza del lamentato plagio;
3. conseguentemente rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto e dunque assolvere il Signor SILVESTRE da tutte le domande attoree.

H) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

1. in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, limitare la tutela risarcitoria in favore del Signor CONTENTO ed i conseguenti danni valutando:
 - a) l'attuale notorietà del Signor SILVESTRE e del gruppo musicale "Modà",



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

b) i costi e gli investimenti sopportati e compiuti per la realizzazione della registrazione, del videoclip, delle attività di promozione e commercializzazione dei supporti fonografici,

c) l'anonimato artistico dell'attore, Signor CONTENTO,

d) la mai intervenuta pubblicazione dell'opera musicale "Anima Nera",

2. e pertanto ridurre il danno risarcibile e/o da risarcirsi.

I) IN VIA ISTRUTTORIA:

1. dichiarare come definitivamente rinunciata o comunque non ammettere per tutti i motivi esposti in atti, siccome generica, esplorativa e carente dei presupposti processuali, l'istanza di esibizione articolata ex adverso;

2. non ammettere l'istanza di rinnovazione e/o integrazione della C.T.U. formulata dall'appellante per tutti i motivi esposti in atti, siccome allo stato assolutamente generica prima ancora che esplorativa e altresì carente dei presupposti processuali;

3. nella denegata ipotesi di ammissione delle avversarie istanze istruttorie, porre a integrale carico di parte attrice tutte le spese connesse alla rinnovazione e/o integrazione della C.T.U.;

4. rigettare le istanze di prova per testi formulate dall'attore siccome inammissibili, generiche, valutative ed irrilevanti, nonché deferite a soggetto avente interessi nella presente causa e/o comunque inattendibile.

5. dichiarare come definitivamente rinunciate le istanze di prova per interpello formulate dall'attore in primo grado poiché non riproposte nel presente giudizio d'appello.

L) ANCORA IN VIA INCIDENTALE:

1. in riforma della Sentenza n. 3654/14 del 6 marzo 2014 (depositata in data 17 marzo 2014) nella parte in cui "avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, alla parziale soccombenza dei convenuti su alcune delle sollevate questioni ed alle suindicate ragioni della decisione, che si è potuta raggiungere solo a seguito di un approfondito accertamento tecnico", ha ritenuto "adeguata una totale compensazione delle spese di lite tra le parti",

2. condannare il Signor CONTENTO alla refusione in favore del convenuto Signor SILVESTRE delle spese di lite del primo grado di giudizio, procedendo conseguentemente in una valutazione sulla base della nota spese giudiziali depositata in giudizio dalla scrivente difesa nel termine di legge.



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

M) IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e compensi del presente grado d'appello nella misura di cui al D.M. n. 55/2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3654 in data 17.3.2014 il tribunale di Milano, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio, ha rigettato tutte le domande proposte da Marco Contento contro la Società Baraonda Edizioni Musicali s.r.l. e Francesco Silvestre.

Contento aveva agito, con atto di citazione notificato il 28.3.2011, nei confronti di Baraonda e Silvestre, lamentando il plagio della parte musicale della propria composizione "Anima nera" (AN) da parte del brano "Sono già solo" (SGS), di cui Silvestre era autore - sia del testo, sia della musica, nonché interprete, quale cantante del gruppo musicale denominato "Modà" - e Baraonda editore.

Sul presupposto dell'esistenza del lamentato plagio, l'attore aveva quindi chiesto la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e dei danni morali, da liquidarsi in via equitativa, con la pubblicazione della sentenza, ovvero di una parte di essa, sui maggiori quotidiani e riviste specializzate nazionali.

Si erano costituiti in giudizio sia Baraonda, sia Silvestre.

Baraonda Edizioni Musicali s.r.l. aveva chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e, in via principale, il rigetto di tutte le domande *ex adverso* proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto; aveva altresì chiesto la chiamata in causa della società Ultrasuoni srl, indicandola come effettiva titolare dei diritti di economica utilizzazione del brano SGS a far data dal 5.8.2010 e dunque quale società chiamata a rispondere degli addebiti formulati dall'attore, e aveva svolto in ogni caso domanda di manleva e garanzia nei confronti del Silvestre, con conseguente richiesta di condanna dello stesso al rimborso e/o pagamento di qualsiasi somma di denaro fosse stata costretta a versare al Contento, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di quest'ultimo.

Silvestre aveva chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto.

Il giudice, in accoglimento della domanda di Baraonda, aveva autorizzato la chiamata del terzo Ultrasuoni, che si era costituito in giudizio, insistendo per il rigetto delle domande svolte dall'attore e, in via subordinata, per la manleva da parte di Baraonda e di Silvestre.



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., dopo il deposito delle rispettive memorie, all'udienza del 26.9.2012 il giudice aveva ammesso la richiesta consulenza tecnica musicale e nominato come ctu il M° Simone Fermani.

All'udienza del 12.12.2012, alla presenza del ctu nominato, era stato formulato il seguente quesito: *“Dica il CTU, esaminati gli atti, i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, compiuti ogni indagine e sopralluogo o accertamento ritenuti necessari o utili:*

- se l'opera musicale “Anima nera” di cui è autore e compositore l'attore Marco Contento sia dotata dei requisiti di creatività e originalità richiesti dalla normativa sul diritto d'autore;
- se il brano musicale “Sono già solo” di cui è autore Francesco Silvestre, interpretato dal Gruppo Modà, costituisca plagio dell'opera musicale “Anima nera”;

Il ctu Fermani aveva depositato il 30.4.2013 la relazione finale, che concludeva (cfr pag. 32) escludendo che il brano AN del Contento possedesse i *“requisiti di novità assoluta, creatività, compiutezza espressiva e originalità previsti dalla normativa sul diritto d'autore”* e quindi negando in radice la ravvisabilità dei presupposti del lamentato plagio.

All'udienza del 6.11.2013, precisate dalle parti le conclusioni, il tribunale ha trattenuto la causa in decisione, pronunciando la ricordata sentenza n. 3654/2014.

Tale sentenza è stata impugnata dal Contento, che ne ha chiesto la riforma, con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado. E ciò sulla base dei seguenti motivi:

A) *“eccezione in fatto”*: la valutazione del ctu M° Fermani sarebbe manifestamente erronea, con particolare riferimento al richiamo beethoveniano (*Für Elise*¹) utilizzato per negare originalità al brano AN (osserva l'appellante che le note sono diverse... il rapporto di semitono – mi/re#/mi/re#/mi – nell'*incipit* beethoveniano è fondamentale nell'economia del brano e nulla ha a che vedere con la ripetizione, per almeno quattro volte, della sequenza di tono – mi/re e poi la/sol – che, con ritmo diverso, si ritrova nel corpo del ritornello di AN; il fatto poi che i due brani seguano la stessa tecnica compositiva non costituisce obbligatoriamente similarità... se così fosse, tutte le sonate classiche che si “appoggiano” a forme “classiche” sarebbero uguali...);

B) *“eccezione in diritto”*: il ctu avrebbe disatteso le indicazioni della suprema corte, attribuendo rilevanza eccessiva alla tecnica compositiva impiegata dal Contento a scapito di una ponderazione

¹ *Bagatella* che il M° Fermani ricorda essere stata composta da Ludwig van Beethoven il 27 aprile 1810 e pubblicata nel 1867 da Ludwig Nohl in “*Neue Briefe*”. Trattasi di brano ben conosciuto, tuttora edito e frequentemente eseguito al pianoforte.



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

complessiva dei diversi elementi (melodia, armonia e ritmo), che nel loro insieme determinano l'originalità e la novità. In particolare l'appellante pone l'attenzione sulla sequenza di note e la loro reiterazione, che sarebbero state erroneamente prese in considerazione dal ctu nel confronto tra il brano di Contento e quello di Beethoven. L'appellante, partendo da tale premessa, lamenta la mancanza di motivazione da parte del giudice di prime cure e la sua acritica adesione alle conclusioni del ctu (il quale- a sua volta- avrebbe erroneamente adottato un orientamento proprio, originale e diverso rispetto a quello proposto dalle parti).

Si è nuovamente costituita in giudizio Baraonda, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 *bis* c.p.c., nonché la carenza di legittimazione della società appellata; nel merito, di confermare la pronuncia del tribunale, quanto al rigetto delle domande svolte dal Contento; in via di appello incidentale, di riformare parzialmente la sentenza, quanto alla disposta compensazione delle spese di lite, ritenuta ingiustificata, e ha chiesto alla corte di porre le spese integralmente a carico dell'appellante, insieme a quelle dell'appello; in via subordinata, ha proposto domanda di manleva nei confronti del Silvestre.

Si è costituito pure quest'ultimo, chiedendo anch'esso alla corte di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 *bis* c.p.c. e proponendo appello incidentale subordinato (cfr pag. 23 comparsa di costituzione) volto all'accertamento del mancato rideposito del fascicolo di primo grado da parte del Contento *ex art.* 169, secondo comma, c.p.c., con conseguente rigetto di tutte le domande da quest'ultimo formulate; sempre in via incidentale subordinata, Silvestre ha chiesto accertarsi la nullità della citazione *ex artt.* 163 e 164 (nn. 3, 4 e in parte anche 5) c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, ha insistito per il rigetto di ogni avversa domanda.

Ultrasuoni non si è costituita, scegliendo la contumacia.

Investita una prima volta della decisione della causa, questa corte (in diversa composizione collegiale) con ordinanza 25 gennaio/21 febbraio 2017 ha ritenuto che *“la relazione peritale svolta nel corso del primo grado di giudizio non appare utile ai fini del decidere, sia con riguardo alla risposta data al primo quesito, che non ha tenuto conto della eventuale differenza stilistica e armonica tra il brano oggetto d'esame e il brano classico “Für Elise” di Beethoven posto in comparazione, sia per quanto riguarda il secondo quesito, cui non è stata data risposta”*.



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

Ha disposto pertanto la rinnovazione della ctu, assegnando a un nuovo esperto, il M° Rocco Abate, i seguenti quesiti: «Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni indagine o accertamento ritenuti necessari o utili, sentite le parti ed i loro consulenti:

a) *Se l'opera musicale "Anima nera", di cui è Autore e Compositore l'appellante Marco Contento, sia dotata dei requisiti di creatività e originalità e, in particolare, se essa sia riconducibile per armonia, stile e forma musicale all'opera "Für Elise" di Beethoven;*

b) *Se, in ogni caso, il brano musicale "Sono già solo" di cui è autore Francesco Silvestre, interpretato dal gruppo Modà, presenti analogie/similitudini/ difformità stilistiche, armoniche e formali relativamente all'opera musicale "Anima Nera" di Marco Contento, specificando il grado delle eventuali analogie, similitudini o difformità presenti sia nei testi trascritti prodotti che nelle relative registrazioni foniche in atti».*

Quindi, precisate nuovamente le conclusioni e assegnati termini per il deposito degli scritti difensivi finali, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6/2/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I punti dirimenti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:

1) se il confronto tra i brani debba avvenire muovendo, per AN, dalla traccia audio di una interpretazione salvata sul supporto ottico vergine depositata in atti oppure dalla trascrizione della opera musicale depositata presso la SIAE, tenendo conto del fatto che ben due consulenze tecniche d'ufficio hanno descritto il brano salvato su supporto informatico come radicalmente differente dallo spartito depositato dal Contento presso SIAE;

2) quale delle due ctu, che sono giunte a conclusioni opposte, possa essere condivisa da questa corte;

3) se l'opera del Contento presenti i requisiti di novità e originalità necessari per il riconoscimento della tutela invocata;

4) in caso di risposta affermativa, se il brano di Silvestre possa ritenersi plagio di quello del Contento.

Tutte le questioni sopra elencate - salvo l'ultima, che presuppone una risposta positiva alla domanda relativa all'originalità e tutelabilità del brano per cui si invoca tutela - appaiono strettamente connesse sotto il profilo logico e richiedono, di conseguenza, una trattazione unitaria.



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

Al riguardo, la corte osserva quanto segue.

1. Il Contento ha allegato in primo grado in atto di citazione (pag. 2) di essere *“autore e compositore dell’opera musicale dal titolo “Anima Nera”, regolarmente depositata alla SIAE, come da documentazione allegata (doc. 1). Detta opera musicale... veniva interpretata (cfr. doc. 2), nel novembre dell’anno 2008, dalla cantante signora Antonietta Maria Menegatti, in arte Edea, ...”*.

Sebbene l'allegazione dell'atto introduttivo di primo grado non distinguesse in alcun modo -sotto il profilo del contenuto- lo spartito depositato in SIAE dall’opera musicale interpretata dalla cantante *Edea*, con la produzione del doc. 2 Contento depositava in atti un fonogramma (su supporto *cd*) contenente una registrazione *audio* di una esecuzione, non collocabile esattamente nel tempo e resa da un soggetto della cui identità non vi è prova in atti.

Per completezza, si evidenzia che i capitoli di prova articolati dalla difesa di Contento non risultano sul punto concludenti.

Invero, il cap. (a): *“Vero che Edea, nel dicembre 2008, interpretava innanzi al pubblico della manifestazione Sanremo Lab, classificandosi al 3° posto, l’opera musicale del Sig. Contento dal titolo ‘Anima Nera’”*, non consente, per la sua genericità, di accertare se l’opera musicale interpretata a *Sanremo Lab* fosse precisamente quella depositata presso la SIAE e attribuibile con certezza al Contento o altra non meglio definita.

Il cap. (b): *“Vero che Edea, nell’estate del 2009, si recava, unitamente al Sig. Contento, negli uffici della Carosello per consegnare, come poi fatto, il CD contenente l’opera de quo e che la consegna veniva perfezionata nelle mani del Sig. Luca e del Sig. Rodolfo”*, appare anch'esso generico. Tale capitolo fa riferimento a un *cd* - di cui ovviamente non è dato conoscere il contenuto, in quanto consegnato a terzi - che poteva riportare il brano depositato in SIAE o altro.

Certo è che il brano musicale contenuto nel *cd* depositato in atti dal Contento - per quanto emerso in sede di entrambe le ctu- non è in alcun modo riconducibile allo spartito di AN depositato dall’attore, odierno appellante, presso SIAE.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, sostanzialmente incontrastato sino alla prima metà degli anni 90’, la consulenza tecnica d’ufficio non costituiva un vero e proprio mezzo di prova. Tale indirizzo riteneva che la sola finalità della consulenza tecnica fosse quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti al processo e nell’elaborazione della soluzione di questioni richiedenti specifiche conoscenze. Le valutazioni del giudice, quindi, rimanevano autonome anche



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

nel caso in cui quest'ultimo si fosse semplicemente limitato ad aderire alle risultanze dell'elaborato peritale, purché logicamente motivate e complete. Inoltre, in nessun caso la consulenza tecnica poteva essere chiesta e disposta al fine di esonerare le parti dall'*onus probandi* gravante su di esse: la ctu, infatti, sotto il profilo tecnico scientifico era considerata solo strumento di valutazione di dati già acquisiti.

Una prima significativa apertura in materia di valenza probatoria della consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile si è realizzata attraverso svariate sentenze della suprema corte a partire dalla fine degli anni 90'. Secondo tali pronunce, infatti, *“al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati”* (cfr Cass. 9060/2003). Nello stesso senso anche le pronunce: Cass. n. 2205/1996, Cass. n. 342/1997, Cass. n. 3191/2006, Cass. n. 512/2017.

Pertanto sotto il profilo tecnico scientifico la consulenza tecnica iniziava a essere considerata non solo strumento di valutazione di dati già acquisiti, ma anche, ove necessario, fonte oggettiva di prova nel caso in cui i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non fossero percepibili dall'uomo di normale diligenza, per la loro intrinseca natura o per la specificità delle cognizioni tecniche che la loro rilevazione e il loro accertamento presupponevano (cfr. Cass. 2957/99, 5422/02, 12695/07).

Quanto riportato sin d'ora, frutto di un articolato percorso giurisprudenziale, è stato brillantemente schematizzato da una sentenza della Corte di Cassazione del 2006 secondo la quale *“in tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”* (Cass. 3990/06).



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

Nel nostro ordinamento vige il principio *“iudex peritus peritorum”*, in base al quale il giudice può *“disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche”* (tra le prime, Cass. 18.11.97 n. 11440, poi seguita da molte altre).

Quanto richiamato è tutt'oggi sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in modo ormai incontrastato.

Per completezza di esame si osserva, in merito alla consulenza tecnica di parte, che *“la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da u terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato a tenere conto”* (Cass., Sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437). Nello stesso senso anche Cass. Sez III, 22 aprile 2009 n. 9551.

Inoltre *“la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì un'allegazione difensiva che, ove non confutata esplicitamente da parte del giudicante, deve ritenersi implicitamente disattesa; il Giudice di merito che esprima un convincimento ad essa contrario, infatti, non è tenuto né ad analizzarne né a confutarne il contenuto”* (Cass. sez. lavoro, 8 marzo 2001, n. 3371). Nello stesso senso anche: Cass. 29 agosto 1997 n. 8240; Cass. Sez. III, 18 aprile 2001 n. 5687; Cass. Sez. Lav. 6 maggio 2002 n. 6432; Cass. Sez III, 18 aprile 2001, n. 5687.

2. Tutto ciò premesso e venendo all'esame del caso concreto, la Corte ritiene di aderire alle risultanze della ctu Fermani, in quanto l'elaborato peritale risulta logicamente motivato e completo; il ctu ha approfonditamente esaminato e considerato ogni aspetto delle opere, tenendo conto delle consulenze di parte, esplicitamente richiamate.

Il M° Fermani non aveva mancato di evidenziare la peculiarità della fattispecie, riscontrabile nella non conformità tra la registrazione di AN contenuta nel cd allegato da controparte agli atti e lo spartito dello stesso brano depositato in SIAE (cfr. pagg. 8-10 e pagg. 14-20 CTU Fermani), sottolineando che *“paragonando la song “Anima nera” così come risulta dal CD allegato agli atti allo spartito dello stesso brano depositato alla SIAE, si è già visto in sede della presente analisi come la registrazione, nella sua forma musicale, differisca in maniera sostanziale dalla forma*



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

musicale dello spartito depositato. E non soltanto la registrazione differisce dallo spartito nella forma, ma anche nella tonalità: lo spartito è in re minore, come già visto, mentre la registrazione è in mi minore. Ascoltando la registrazione ci si accorge che vi sono delle modifiche alla melodia, che risulta quindi essere differente da quella riportata sullo spartito depositato alla SIAE come anche rilevato dal CTP di parte convenuta nella sua relazione” (pag. 8 ctu Fermani).

Anche il ctu M° Abate ha evidenziato tale discrasia, pur pervenendo a conclusioni diverse. Il consulente Abate definisce infatti il documento depositato in SIAE “*un fogliettino mal scritto*” e utilizza, per la propria comparazione, la “*registrazione di AN, unico documento visibile/udibile e in circolazione*”, ove “*la tonalità adottata era tutt'altra*”.

Ma tale scelta non può essere condivisa.

Se effettivamente esistono (almeno) due versioni di AN diverse tra loro (una depositata alla SIAE e l'altra registrata su supporto informatico), non vi è dubbio che la Corte possa considerare soltanto la prima quale oggetto del confronto e -in ipotesi- di meritevole tutela.

Invero, soltanto la versione depositata presso la SIAE può essere riferita in modo certo all'autore Marco Contente e alla sua volontà di tutela, con i relativi limiti, dal momento che la melodia depositata alla SIAE riporta le sue generalità, i suoi recapiti, il suo codice SIAE e la sua firma sul bollettino di dichiarazione.

Con riferimento all'altra versione, contenuta nel *cd*, non è dato conoscere con certezza -attese le plurime contestazioni- a chi debbano essere attribuite le numerose varianti, anche melodiche e dunque sostanziali (cfr ctu Fermani, pagg. 8-10): se alla cantante solista Edea, come frutto di personale interpretazione, o ad altri soggetti, non meglio identificati.

In conclusione, la pacifica non conformità tra la registrazione di AN in atti e lo spartito di AN depositato alla SIAE impone alla Corte di ribadire che unico documento di valore legale e data certa che riguardi AN è quest'ultimo, visto che il brano AN non è mai stato pubblicato e/o messo in commercio e che della “*registrazione di AN, unico documento visibile/udibile e in circolazione*” non esiste alcuna identificazione certa a livello autorale e temporale, non esiste alcuna datazione attendibile e provata e soprattutto non esiste una copia che possa ritenersi diffusa tra il pubblico (“*in circolazione*”).



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

Peraltro, il ctu Fermani ha partitamente analizzato sia l'opera come trascritta nello spartito depositato alla SIAE, sia quella fissata nel *cd* e ha ritenuto correttamente - in presenza di tale dicotomia - di "privilegiare" lo spartito e la linea melodica in esso riportata, essendo tale documento l'unica fonte certificativa sicura sotto i ricordati profili e osservando che *"l'arrangiamento, l'interpretazione, la strumentazione e l'armonizzazione non possono esistere senza una melodia da arrangiare, interpretare, strumentare e armonizzare"* (cfr. ctu, pag. 10).

Dalle considerazioni sopra svolte discende che la consulenza svolta dal M° Abate non può in alcun modo essere posta a fondamento, quale elemento tecnico di valutazione conclusente, ai fini della decisione, laddove il ctu Abate ha ritenuto di condurre la propria analisi sulla base di una registrazione (*cd*) priva di valore sotto il profilo giuridico.

3. Ciò detto, occorre valutare se la ctu del M° Fermani possa ritenersi esaustiva e scevra da errori.

Come anticipato (cfr sopra, pagg. 14 e 15), con ordinanza 25.1/21.2.2017, questa Corte (in diversa composizione collegiale) ha disposto la rinnovazione della ctu, ritenendo inappagante quella depositata dal primo tecnico, il M° Fermani, e affidando a un nuovo ctu, il M° Abate, l'incarico di rispondere a quesiti incentrati sul confronto tra il brano AN e il brano *"Für Elise"* di Beethoven (ritenuto utile a escludere o a confermare novità e originalità del primo) e sul confronto, da compiersi, *'in ogni caso'*, tra AN e SGS.

La Corte, in questa sede decisoria, ritiene non condivisibile l'ordinanza che ha disposto la rinnovazione della ctu - e ciò per i motivi che seguono.

L'attività peritale svolta dal ctu Fermani, attraverso un percorso logico motivato in modo lineare, ha accertato la mancanza di originalità e creatività di AN e la sua non proteggibilità come opera dell'ingegno.

In particolare, il M° Fermani, dopo aver individuato le caratteristiche tecniche e formali distintive del brano AN (cfr ctu, pagg. 14 e ss), ha rilevato che tali caratteristiche, e soprattutto la struttura melodica (cfr in particolare, pagg. 21-23)², si risolvono in elementi e tecniche compositive che ormai da alcuni secoli, in quanto utilizzati *"da innumerevoli compositori nel corso della storia della"*

² Giova in proposito ricordare che il giudizio sul plagio, trattandosi di brani musicali, deve essere condotto con riguardo precipuo alla melodia, ossia alla componente del linguaggio musicale che, specie se trattasi di musica leggera, esprime con maggiore immediatezza e incisività il nucleo creativo del brano e consente di individuarlo e riconoscerlo.



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

musica" (cfr pag. 24), possono considerarsi assolutamente di uso comune nel linguaggio musicale. E ha dunque concluso, osservando che (cfr ctu Fermani, pag. 27) *"il brano 'Anima nera' per il fatto di riferirsi a melodie preesistenti formanti brani tuttora eseguiti ed editi per costruire il suo spunto melodico principale, non possiede i requisiti di novità assoluta, creatività, compiutezza espressiva e originalità previsti dalla normativa sul diritto d'autore"*.

Sembra alla corte di poter aggiungere che anche il riferimento al plurale ("*melodie*" e "*brani*"), piuttosto che al singolare (melodia e brano), evidenzia che il ctu Fermani considerava AN priva di originalità, novità e compiutezza espressiva non soltanto con riferimento al repertorio classico (rappresentato nel caso di specie dal richiamo esemplificativo al brano '*Für Elise*'), ma anche con riferimento all'ambito della musica leggera moderna, di cui erano state parimenti indicate dal prof. Fabbri, ct di parte convenuta, le anteriorità costituite dai brani "*Amore, amore, amore*" (Mina), "*Still waiting*" (Sum 41) e "*Almeno stavolta*" (Nek), che presentano notevoli analogie con il ritornello di AN e, se pur in minore misura, con SGS (cfr ctu Fermani, pagg. 7 e 8).

In altri termini, deve ritenersi che il m° Fermani abbia risposto compiutamente ai quesiti a lui posti e ciò abbia fatto evocando il brano beethoveniano *Für Elise* al fine precipuo di evidenziare la riconducibilità del brano AN a un complesso di elementi melodici, ritmici e strutturali riferibili al patrimonio musicale comune, storicamente risalente e sicuramente non appropriabile da alcuno.

Pertanto, non ritenendo che il brano AN presentasse requisiti di novità assoluta, creatività, compiutezza espressiva e originalità previsti dalla normativa sul diritto d'autore, si rendeva assolutamente superflua qualsiasi risposta al secondo quesito, concernente il confronto tra i due brani e le differenze o somiglianze esistenti tra gli stessi.

E' infatti ben noto che l'ipotesi di plagio cade proprio già sul presupposto della non originalità, non creatività e non compiutezza espressiva del brano che si lamenta plagiato. L'accertamento di plagio musicale non può prescindere da un accertamento del carattere creativo ed originale del brano asseritamente plagiato; creatività ed originalità che, come è altrettanto universalmente noto, secondo il dettato degli artt. 2575 c.c. e 1 legge 633/41, sono requisiti fondamentali, ai fini della tutelabilità dell'opera dell'ingegno. E' quindi pacifico il principio della non tutelabilità dell'opera musicale, qualora la stessa utilizzi elementi già acquisiti e appartenenti al comune linguaggio musicale, per cui nel caso in cui sia necessario verificare *"se tra due opere o parti di opera sussiste plagio, occorre preliminarmente accertare se l'opera o parte dell'opera che si pretende plagiata abbia i requisiti per beneficiare della protezione richiesta sia sotto il profilo della compiutezza*



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

espressiva, della sua attitudine a essere considerata autonomo apporto creativo, sia sotto il profilo della novità” (ex plurimis, Cass. 23 novembre 2005, n. 24594).

Il ctu Fermani ha quindi svolto un ragionamento logico, consequenziale e coerente e la sua relazione può dirsi adeguata e suscettibile di fondare la decisione del caso concreto, con il rigetto della domanda di tutela di Marco Contento.

4. D'altro canto, il M° Fermani, pur ritenendola non necessaria, non ha trascurato di *“effettuare l'analisi comparativa tra il brano di Marco Contento 'Anima nera' e il brano di Francesco Silvestre 'Sono già solo’”, analizzando quest'ultimo “come brano in sé, nella sua struttura formale, melodica e armonica, così come è stato fatto con il brano 'Anima nera’”* (pagg. 27 e 28 CTU) e infine concludendo nel senso che (pagg. da 28 a 31) anche il brano di Francesco Silvestre, *“composto come abbiamo visto da un frammento di due sole note: mi e re”*, ricorda vari altri precedenti nella storia della musica e, in particolare, il frammento (mi^b/re re, mi^b/re re, mi^b/re re, si^b....) utilizzato da Wolfgang Amadeus Mozart per lo spunto melodico del I tema del I movimento di uno dei suoi capolavori, la celeberrima *“Sinfonia n. 40 in sol minore K.V. 550 composta da Wolfgang Amadeus Mozart il 25 luglio 1788 ed edita da Cianchettini & Sperati – London nel 1810 circa, brano tuttora pubblicato, largamente conosciuto ed eseguito costantemente nei programmi concertistici delle orchestre di tutto il mondo e nelle incisioni discografiche per orchestra”* (pagg. 31 e 32 ctu).

Dal complesso di tali rilievi consegue il rigetto dell'appello principale.

Resta da dire delle **spese processuali** e dell'**appello incidentale** che le concerne.

Le spese di primo grado sono state compensate tra le parti, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., *“avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, alla parziale soccombenza dei convenuti su alcune delle sollevate questioni e alle suindicate ragioni della decisione, che si è potuta raggiungere solo a seguito di un approfondito accertamento tecnico”*. Deve in proposito rammentarsi che la sentenza di primo grado è stata resa in data 30.4.2014, quando ancora era vigente la formulazione dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione delle spese se *“concorrevano gravi ed eccezionali ragioni”*. La Corte ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto ricorrente nella fattispecie l'ipotesi di cui alla richiamata norma, spiegandone espressamente i motivi. Non vi è dubbio, infatti, che le difficoltà tecniche istruttorie abbiano potuto essere superate e risolte soltanto a mezzo di una ctu complessa e articolata (ctu del M. Fermani) che



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

nella fattispecie ha avuto non solo il ruolo dirimente della controversia, per quanto allegato dalle parti, ma anche un profilo ulteriore: quello di far emergere il comune notorio patrimonio musicale, ponendolo a confronto con i brani in discussione. In particolare, il ctu - richiamando i canoni tradizionali delle consulenze in tema di originalità dei brani musicali - ha consentito di accertare la presenza di precisi spunti melodici in entrambi i pezzi musicali ("Anima Nera" e "Sono già solo") richiamanti notori casi di anteriorità.

Appare quindi senz'altro condivisibile la decisione del primo giudice di compensare le spese di primo grado, comprese quelle di ctu, atteso l'esito peculiare di quest'ultima.

Quanto invece alle spese del presente grado (comprese quelle della seconda ctu, come già liquidate), le stesse vanno poste a carico del Contento - in quanto parte processuale cui risulta sostanzialmente imputabile la responsabilità dell'introduzione del gravame - e liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello principale e incidentale, la sentenza del tribunale deve essere integralmente confermata, nei termini di cui al dispositivo e per i motivi tutti di cui sopra.

Sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1^{quater}, DPR 115/2002 in capo alla parte appellante in via principale.

P Q M

La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza o eccezione, definitivamente pronunciando, in contumacia di Ultrasuoni s.r.l. e nel contraddittorio delle altre parti, sugli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza n. 3654 resa in data 17.3.2014 dal tribunale di Milano, così provvede:

- rigetta sia l'appello principale, sia l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata, per le ragioni tutte sopra svolte;
- condanna Marco Contento a rifondere alla società Baraonda Edizioni Musicali srl e a Francesco Silvestre le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 6.500,00 complessivi, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, a favore di ciascuna delle parti costituite;



Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2128 dell'anno 2014

- pone a carico di Marco Contento il pagamento delle spese della ctu espletata in grado di appello, nella misura già liquidata;

- dà atto che in capo all'appellante Marco Contento sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1^{quater}, DPR 115/2002, per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018

Il consigliere est.

Maria Elena Catalano

Il presidente

Domenico Bonaretti

